

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3212 del 10/07/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>¿</i> CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI S.C.A. <i>¿</i> MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N.3847/2017 DEL 20/07/2017, PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA FORMELLINO N. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3312 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI S.C.A. – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N.3847/2017 DEL 20/07/2017, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANTINA VINICOLA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA FORMELLINO N. 5.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATO che la **Cantina dei Colli Romagnoli s.c.a.** (C.F./P.IVA 00081230393), avente sede legale in Imola, via Bicocca n. 11 e impianto in comune di Faenza, via Formellino n. 5, risulta in possesso dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 3847 del 20/07/2017 per l'attività di cantina vinicola, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo mediante sub irrigazione (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/03/2020 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 40798/2020 del 13/03/2020 (Pratica Sinadoc 10018/2020) per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n n 3847/2017

del 20/07/2017, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 10018/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività di cantina vinicola;
- in data 13/03/2020 la **Cantina dei Colli Romagnoli s.c.a.** ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 3847/2017 del 20/07/2017, relativamente autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica;
- la modifica è relativa alla richiesta, a parità di deroghe già ottenute con l'AUA in essere, di un aumento del volume massimo scaricabile in termini di mc/a e mc/g;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG 47165/2020 del 27/03/2020;
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, risulta acquisito con nota PG 94387/2020 del 01/07/2020, il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione della Romagna faentina.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3847/2017 del 20/07/2017, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Cantina dei Colli Romagnoli s.c.a.** (C.F./P.IVA 00081230393), avente sede legale in Imola, via Bicocca n. 11 e impianto in comune di Faenza, via Formellino n. 5, **per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore della Cantina dei Colli Romagnoli s.c.a. da questa ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 3847 del 20/07/2017.
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi sul suolo mediante sub irrigazione di acque reflue domestiche ;
 - l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e ad Hera spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. ssa Daniela Ballardini

SCARICHI SUL SUOLO MEDIANTE SUB IRRIGAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**Condizioni**

1. le acque da scaricare sono acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ad uso degli addetti di un'attività di cantina vinicola, sul suolo mediante sub-irrigazione;
2. gli abitanti equivalenti totali risultano essere di n° 20 in relazione al numero complessivo degli addetti dell'attività nel periodo di massima presenza degli stessi nello stabilimento;
3. i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività e i relativi dimensionamenti, essendo stati installati antecedentemente all'entrata in vigore della Delibera della Giunta Regionale n.1053 del 09.06.2003 non ne rispettano i dimensionamenti.

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fosse biologiche, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) dovrà essere verificato che il sistema di trattamento funzioni regolarmente dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame ai tubi di aerazione;
- c) il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non dovrà aumentare;
- d) il livello massimo della falda dovrà essere controllato nel tempo;
- e) per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
- f) la planimetria della rete fognaria completa – Tavola 1 – costituisce parte integrante della presente AUA;
- g) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione al Comune di Faenza e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna.
- h) I pozzetti di prelievo, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/2006, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO.

1. le acque da scaricare sono costituite da acque **reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio attrezzature per la vinificazione, serbatoi di stoccaggio, filtri a vuoto ecc;**
2. le acque reflue di dilavamento da scaricare provengono dal **dilavamento dei piazzali impermeabili scoperti di pertinenza aziendale e, durante il periodo della vendemmia (mesi di settembre ed ottobre), anche le acque meteoriche di dilavamento che si generano nel piazzale esterno, ove avviene il transito dei mezzi che conferiscono le uve alla cantina. Per la restante parte dell'anno le acque meteoriche non contaminate di tale piazzale vengono deviate, tramite by-pass, in acque superficiali;**
3. i Sistemi di trattamento previsti prima dello scarico sono costituiti da una **serie di pozzetti e vasche di decantazione, un impianto di rotostacciatura per l'eliminazione delle parti grossolane, un impianto di flottazione aerata comprensivo di bacino accumulo fanghi, una vasca di equalizzazione e stazione di correzione PH, e un'ulteriore vasca di decantazione da 10 mc.**
4. Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, vengono inviate tramite pompe di sollevamento, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievo, all'impianto di depurazione di via Formellino ;

Prescrizioni

- a) E' ammesso un unico scarico produttivo derivante da: cantina vinicola, pulizia dei vasi vinari e limitatamente ai giorni di vendemmia, anche il dilavamento dei piazzali.
- b) Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
- c) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

BOD5 <= 7.000 mg/l

COD <= 15.000 mg/l

SST <= 800 mg/l

Fosforo totale <= 30 mg/l

4.5 <= pH <= 9
- d) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **11.500 mc/anno; 150 mc/g e 6.5 mc/h**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare ad HERA spa una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- e) Nel periodo di vendemmia, circa 75 gg, la Ditta deve presentare 3 o più un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- f) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue scaricate che attesti la conformità alla Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 d. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- g) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

rotostacciatura;

bacino di accumulo ed equalizzazione da 100 mc

Stazione di controllo pH con registratore dei dati rilevati

Controllo dell'aumento dei livelli idraulici nella vasca di accumulo tramite allarme visivo e sonoro e sistema di misura dell'evento di scarico del troppo pieno.

misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.



- h) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- i) va effettuata periodica manutenzione e pulizia agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- j) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- k) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o dialtri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- l) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- m) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- n) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- o) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- p) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- q) nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e ARPAE Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna;
- r) il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;

- s) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- t) la planimetria della rete fognaria completa – Tavola 1 – costituisce parte integrante della presente AUA;

COMUNE: FAENZA	PROGETTO: COORDINAMENTO E PROGETTO PERMANENTE 1922 - FAENZA
PRODOTTORE: GREENTECHNOLOGY	PROGETTO: COORDINAMENTO E PROGETTO PERMANENTE 1922 - FAENZA
CLASSIFICAZIONE: IAT 1	PRODOTTORE: GREENTECHNOLOGY
PRODOTTORE: GREENTECHNOLOGY	PRODOTTORE: GREENTECHNOLOGY
GREENTECHNOLOGY INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
VIA DELL'INDUSTRIA, 19 - 44122 FAENZA (RA) - TEL. 0542/422000 WWW.GREENTECHNOLOGY.IT	

COORDINAMENTO E PROGETTO PERMANENTE
 1922 - FAENZA

MAPPA CATASTALE SCALA 1:2000
FAENZA - FOGLIO 118
MAPPALI 24 - 118



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.